Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Lunedì, 30 aprile 1934 - Anno XII** — **Numero 102**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 102 DEL 30 APRILE 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Istituto italiano di credito fondiario, in Roma**: Elenchi delle cartelle fondiarie 6, 5, 4,50, 4 e 3,50 per cento sorteggiate il 15 febbraio 1934-XII. — **Società anonima Alfa Romeo, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate nella 29ª estrazione del 28 febbraio 1934-XII. — **Società anonima Cotonificio d'Albizzate**: Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 14 marzo 1934. — **Società anonima Bottonificio veronese, in Verona**: Obbligazioni sorteggiate il 9 marzo 1934. — **Municipio di Genova**: Obbligazioni del prestito per il riscatto del servizio del gas sorteggiate nella 12ª estrazione del 14 marzo 1934. — **Società anonima Pastificio triestino, in Trieste**: Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 14 marzo 1934-XII. — **Società subalpina di imprese ferroviarie, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 12 marzo 1934-XII. — **Società anonima Marmorta**: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1933-XII. — **Comune di Maccagno**: Titoli del prestito comunale 5 per cento estratti il 26 febbraio e 17 marzo 1934-XII. — **Municipio di Genova**: Obbligazioni del prestito per gli acquedotti e la darsena sorteggiate nella 11ª estrazione del 21 marzo 1934-XII. — **Istituto di credito comunale dell'Istria**: Obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate nella 48ª estrazione del 22 marzo 1934-XII. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria**: Cartelle fondiarie 5 per cento sorteggiate nella 30ª estrazione del 22 marzo 1934-XII.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 102 DEL 30 APRILE 1934-XII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Aprle 1934-XII (Fascicolo 4).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 664.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Antonio Abate, in Acireale.

N. 664. R. decreto 26 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Antonio Abate, con sede in Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 665.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni Battista, in Catania.

N. 665. R. decreto 26 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni Battista, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 666.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Nicolò al Borgo, in Catania.

N. 666. R. decreto 26 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Nicolò al Borgo, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 667.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Adrano.

N. 667. R. decreto 26 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Adrano (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 668.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di S. Orsola, in Catania.

N. 668. R. decreto 26 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di S. Orsola, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 5 marzo 1934.

Approvazione del regolamento per la protezione anti-aerea del territorio nazionale e della popolazione civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Ritenuta la opportunità di determinare gli organi cui spettino le predisposizioni per la protezione anti-aerea del territorio nazionale e della popolazione civile, e, insieme, di precisare l'ambito entro cui le accennate predisposizioni dovranno trovare attuazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per gli esteri, per l'interno e per le corporazioni;

Sentiti i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni, nonchè il Segretario del P.N.F.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso « Regolamento per la protezione anti-aerea del territorio nazionale e della popolazione civile », firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il suddetto regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 3.

È abrogata ogni precedente disposizione sulla stessa materia, che sia in contrasto con le norme dell'annesso regolamento.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII
Registro Guerra n. 11, foglio n. 3. — DE THOMASIS.

Regolamento per la protezione anti-aerea del territorio nazionale e della popolazione civile.

Art. 1.

Premessa.

Per la difesa del territorio nazionale e della sua popolazione civile contro gli attacchi aerei si impiegano:

a) *mezzi di difesa,* cioè armi contraeree, che agiscono direttamente sugli aerei attaccanti, battendoli prima dell'attacco o durante l'attacco stesso, ed ostruzioni;

b) *mezzi di protezione,* applicati direttamente agli obbiettivi da difendere, allo scopo di limitare le possibilità degli attacchi o renderne meno gravi gli effetti.

Il complesso dei mezzi di difesa, di cui alla lettera *a*), eccetto l'aviazione, è chiamato « Difesa contraerei territoriale » (D.I.C.A.T.) e quello dei mezzi di cui alla lettera *b*) « Protezione anti-aerea » (P.A.A.).

La protezione anti-aerea è un indispensabile complemento della D.I.C.A.T., dato che questa, anche producendo perdite all'attaccante, non sempre può riuscire ad impedire l'offesa.

Tanto la D.I.C.A.T., quanto la P.A.A. dipendono dal Ministero della guerra (Comando del corpo di stato maggiore).

Art. 2.

Provvedimenti di protezione anti-aerea.

I provvedimenti principali da attuare per la P.A.A. sono:

1° l'allarme per la popolazione;

2° l'oscuramento degli obbiettivi;

3° il mascheramento degli obbiettivi;

4° lo sgombero o sfollamento dei grandi centri e località speciali;

5° la tecnica costruttiva anti-aerea, la costruzione dei ricoveri e la protezione delle condutture;

6° la protezione sanitaria ed antigas;

7° la protezione antincendi;

8° la protezione del patrimonio artistico e scientifico nazionale e di tutto ciò che in genere sia opportuno sottrarre agli effetti delle azioni di aerei nemici.

Una parte di tali provvedimenti devono avere attuazione fin dal tempo di pace; altri solo all'atto della mobilitazione.

Il Ministero della guerra provvederà, a mezzo del Comitato centrale, di cui al successivo art. 4, alla compilazione delle istruzioni per l'applicazione di detti provvedimenti.

Art. 3.

Obbiettivi cui si applica la protezione anti-aerea.

La protezione anti-aerea si applica:

a) alle città più probabili obbiettivi di attacchi aerei e per quantità di popolazione o per la loro speciale posizione lungo le frontiere terrestri o marittime, o perchè sedi di importanti stabilimenti militari od industriali, ecc.;

b) agli stabilimenti industriali ed ai depositi di materiali importanti (automezzi, aerei, esplosivi, combustibili liquidi, valori, ecc.); alle speciali installazioni importanti per la conservazione o deposito delle derrate alimentari (magazzini generali, silos, frigoriferi, mercati generali, ecc.), sia urbani che isolati;

c) alle stazioni ed alle linee ferroviarie, agli impianti portuari ed agli aeroporti;

d) ad alcuni speciali manufatti come: grandi ponti, bacini idrici, centrali elettriche, impianti idrovori, argini dei fiumi, strade nelle zone di frontiera o di accesso ad importanti obbiettivi interni, grandi monumenti, ecc.

Art. 4.

Organizzazione della protezione anti-aerea.

L'organizzazione della protezione anti-aerea in tempo di pace, per il territorio nazionale, è di competenza del Ministero della guerra (Comando del corpo di stato maggiore), che vi provvede a mezzo di un « Comitato centrale interministeriale » e di « Comitati provinciali e comunali » aventi carattere permanente.

In tempo di guerra, tanto il Comitato centrale, quanto i Comitati provinciali e comunali continueranno a funzionare rimanendo il primo alla dipendenza del Ministero della guerra (Stato maggiore territoriale) e passando gli altri alla dipendenza delle autorità militari o marittime territoriali locali, cui spetta la difesa contraerei delle località (Comando di corpo d'armata, di Divisione, di Presidio o Comandi marittimi corrispondenti).

La protezione anti-aerea deve essere in piena efficienza sin dall'inizio delle ostilità.

Art. 5.

Comitato centrale interministeriale.

È organo di studio e direttivo, cui fa capo tutto quanto interessa la protezione anti-aerea.

È presieduto da un ufficiale generale in S.P.E. e composto di:

un Vice-presidente, ufficiale generale in congedo;

uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascun Ministero,

e dei rappresentanti:

della Segreteria del Partito Nazionale Fascista;

del Comitato di mobilitazione civile;

della Croce Rossa italiana;

dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

del Sindacato nazionale fascista ingegneri;
della Federazione nazionale della proprietà edilizia;
dela Federazione tecnica nazionale del Corpo dei pompieri;
del Clero.

Il Presidente ha facoltà di invitare ad assistere a qualche seduta del Comitato personalità militari e civili di speciale competenza in argomenti della protezione anti-aerea, che ritenga utile di sentire.

Pel proprio funzionamento, il Comitato centrale dispone di una segreteria permanente, costituita com'è indicato al successivo art. 7.

Il Comitato centrale esamina e studia tutte le questioni che hanno attinenza con la protezione anti-aerea, compila le relative istruzioni e, valendosi degli organi tecnici dei competenti Ministeri, provvede ad esperimentare materiali e impianti che trovino impiego nella protezione anti-aerea.

Dal Comitato centrale dipendono i Comitati provinciali, ai quali esso invia direttive ed istruzioni per lo studio delle misure di protezione anti-aerea nelle rispettive provincie e per la compilazione dei conseguenti progetti di protezione anti-aerea, che diverranno esecutivi dopochè dal Comitato centrale saranno stati riveduti ed approvati. Per la parte che li interessa, invia le stesse direttive ai Ministeri che dispongono di uffici tecnici e provvedono direttamente alla costruzione di edifici ed all'esecuzione di speciali impianti, affinchè ne possano tenere conto nei relativi progetti.

Dispone presso i singoli Comitati provinciali per lo svolgimento di esperimenti od esercitazioni parziali o totali di protezione anti-aerea, in relazione cogli ordini che riceve.

Art. 6.

Comitati provinciali e comunali.

I Comitati provinciali sono organi di studio ed esecutivi per tutto quanto riguarda la protezione anti-aerea nelle rispettive provincie. La loro competenza si estende all'intero territorio della Provincia ed a tutti gli obbiettivi in essa contenuti, a qualunque amministrazione civile o militare, ente pubblico o privato appartengano.

Essi sono costituiti nelle provincie stabilite dal Comitato centrale, comprendenti città e località a cui si applica con particolare sviluppo la protezione anti-aerea. Nelle rimanenti provincie non si costituisce di massima il Comitato provinciale, e dei compiti a questo assegnati vengono incaricati i Prefetti, che vi provvedono a mezzo degli uffici competenti alle loro dipendenze. È però in facoltà dei Prefetti di proporne la costituzione, quando nel territorio della propria provincia si impiantino stabilimenti od aziende di grande importanza, che possano essere probabili obiettivi di attacchi aerei.

I Comitati provinciali sono presieduti dai prefetti e sono composti dal

Questore;
Segretario federale;
Podestà di ciascuno dei comuni interessati;
Ingegnere capo del genio civile;
Capo compartimento delle Ferrovie dello Stato;
Direttore provinciale delle Poste e Telegrafi;
Locale R. Sovraintendente ai monumenti;
Dirigente dell'ufficio regionale dell'Ispettorato corporativo competente per territorio;
Comandante dei vigili del fuoco;

nonchè dai rappresentanti:

delle Forze armate (della marina solo per le piazze-forti marittime);
della Croce Rossa italiana;
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
del Sindacato fascista ingegneri;
della Federazione nazionale della proprietà edilizia;
degli Stabilimenti industriali ed aziende più importanti;
del Clero.

Pel loro funzionamento interno, i Comitati provinciali fissano le relative norme e dispongono di una Segreteria permanente, costituita come è indicato al successivo art. 7.

Sulla base delle direttive ed istruzioni ricevute dal Comitato centrale e di quelle date ai propri rappresentanti dalle singole amministrazioni centrali, i Comitati provinciali studiano le misure di protezione anti-aerea da adottare nelle rispettive provincie e compilano i conseguenti progetti, provvedendo, dopo che questi saranno stati approvati dal Comitato centrale, alla loro attuazione, per quanto si riferisce alle misure la cui applicazione è possibile fin dal tempo di pace.

Di massima ai membri dei Comitati, singolarmente o riuniti in commissione, dovrà essere affidato il compito dello studio di quei provvedimenti in cui hanno maggiore competenza o che interessano in modo particolare le amministrazioni o gli enti da essi rappresentati. Il Comitato collegialmente esamina, coordina ed integra l'opera dei singoli membri o commissioni.

Nelle provincie in cui vi siano più centri importanti, ai quali occorra applicare la protezione anti-aerea, è in facoltà dei Comitati provinciali di istituire dei Comitati comunali presieduti dal podestà, con composizione e compiti analoghi a quelli dei Comitati provinciali. In ogni caso, nel Capoluogo di provincia, il Comitato provinciale è anche Comitato comunale. I Comitati comunali svolgono la loro azione sulla base delle direttive e sotto il controllo del rispettivo Comitato provinciale.

Nei grandi centri, i Comitati provinciali hanno pure facoltà di istituire dei Sottocomitati di zona alla loro dipendenza, con composizione e compiti da stabilire caso per caso.

Quando ne siano richiesti dal Comitato centrale e sulla base delle direttive che da questo riceveranno, i Comitati provinciali studiano ed organizzano esperimenti di applicazione pratica, parziale o totale, nei limiti delle possibilità di pace, dei rispettivi progetti di protezione anti-aerea.

A detti esperimenti potranno partecipare anche elementi delle Forze armate, quando ciò sia necessario per gli scopi cui mirano. All'uopo i Comitati provinciali faranno le necessarie richieste all'autorità militare più elevata del luogo, o, quando trattisi di elementi non da questa dipendenti, al Comitato centrale, al quale dovranno pure essere rivolte le domande di locali e materiali eventualmente occorrenti.

All'autorità militare più elevata del luogo spetta in ogni caso l'alta direzione di tali esperimenti, di cui riceveranno tempestiva comunicazione dal Comitato centrale ed il programma particolareggiato dal Comitato provinciale interessato.

In caso di esercitazioni di protezione anti-aerea con intervento della D.I.C.A.T. e dell'Aviazione, a detta autorità saranno inoltre devolute la loro organizzazione e direzione effettive, avendo alla propria dipendenza il Comitato provinciale.

Art. 7.

Segreterie permanenti dei Comitati.

Secondo quanto è stabilito ai precedenti articoli 5 e 6, tanto il Comitato centrale quanto quelli provinciali, dispongono di una segreteria permanente, per assicurare la continuità dei loro lavori.

La Segreteria del Comitato centrale è retta da un Ufficiale superiore — capo ufficio — ed è composta di due sezioni, cui sono addetti ufficiali in servizio permanente effettivo, nel numero che il Ministero della guerra riterrà necessario in relazione con lo sviluppo dei lavori in corso.

Le Segreterie dei Comitati provinciali sono costituite con funzionari delle Prefetture, con qualche ufficiale in congedo, su designazione dei Comandi di corpo d'armata, in possesso delle necessarie attitudini e disposto a dare opera volontaria e gratuita, ed eventualmente con qualche ingegnere, pure volontario, appartenente ai Sindacati Provinciali Fascisti degli Ingegneri.

Art. 8.

Progetti di protezione anti-aerea.

Per ogni singolo obbiettivo da proteggere, i Comitati provinciali compileranno un progetto di protezione anti-aerea, nel quale dovranno essere studiate e definite in ogni loro particolare le disposizioni esecutive da attuare in ordine ai provvedimenti — fra quelli di cui all'art. 2 — che, per le caratteristiche di ciascun obbiettivo, devono a questo essere applicati.

In tali progetti dovranno essere distinte le operazioni ed i provvedimenti da attuare in tempo di pace, da quelli che non potranno avere applicazione se non all'atto della mobilitazione.

Art. 9.

Coordinamento fra D.I.C.A.T. e protezione anti-aerea.

Le autorità militari o marittime territoriali, cui spetta in tempo di pace la direzione delle esercitazioni della D.I.C.A.T., provvedono al coordinamento dei compiti a questa spettanti con quelli di competenza dei Comitati provinciali di protezione anti-aerea, con le seguenti modalità:

1° Il Comitato centrale per la protezione anti-aerea comunicherà ai Comandi di corpo d'armata e delle isole ed ai Comandi di D.M., nonchè al Comando M.M.A. dell'Alto Adriatico, le direttive e gli ordini che invia ai Comitati provinciali residenti nel territorio di loro giurisdizione;

2° I suddetti Comandi dovranno essere tenuti al corrente, a mezzo dei Comandi dipendenti che hanno rappresentanti nei Comitati provinciali, di quanto si prepara e si attua dai detti Comitati e dovranno avere copia dei progetti di protezione anti-aerea, compilati da questi ultimi, dopo che avranno avuta la definitiva approvazione del Comitato centrale. Sulla base di tali progetti daranno ai Comandi dipendenti, nelle cui sedi sono costituiti Comandi D.I.C.A.T. le necessarie istruzioni, affinchè il coordinamento fra l'attività di questi e degli organi della Protezione anti-aerea sia in ogni circostanza assicurato.

3° I Comandi di corpo d'armata e delle isole ed i Comandi M.M. si rivolgeranno al Comitato centrale per tutti quei provvedimenti che ritenessero ancora necessari per meglio integrare l'azione della D.I.C.A.T. con quella della Protezione anti-aerea.

Art. 10.

Propaganda.

I provvedimenti di protezione anti-aerea imporranno alla popolazione civile sacrifici e disagi che essa deve essere preparata ad affrontare virilmente e con perfetta disciplina. Per ottenere ciò, i Comitati provinciali svolgeranno, in tutte le classi sociali, e seguendo le direttive ed istruzioni del Comitato centrale, un'efficace propaganda, con pratiche esercitazioni ed esemplificazioni e con illustrazioni verbali e visive, allo scopo di illuminare i cittadini sulla necessità e sulle modalità di applicazione dei provvedimenti che, nell'interesse dei singoli e della collettività verranno adottati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

(6320)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1934.

Riconoscimento del Fascio di S. Giorgio di Piano (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 9 febbraio 1934-XII, con la quale il segretario del Fascio di S. Giorgio di Piano (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di S. Giorgio di Piano (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lascisti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 13. — GUALTIERI.

(6311)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni fabbricati di proprietà del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduti gli atti stipulati in Perugia l'11 dicembre 1933-XII ed il 16 febbraio 1934-XII entrambi a rogito del segretario generale del comune di Perugia, inscritti rispettivamente ai numeri di repertorio 5170/65 e 5183/7 atti coi quali il comune di Perugia ha alienato a favore dell'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 100.000, i fabbricati di proprietà comunale posti in Perugia, via della Tornetta, in terreno distinto in mappa con il n. 595 della superficie di tavole 1,42, corrispondenti a mq. 1420, fabbricati costruiti ad uso di palestre ginnastiche, ed altresì il terreno adiacente, adibito ad uso di piazzale, della superficie di tavole 0,82 corrispondenti a mq. 820 contraddistinto in mappa con i numeri 2876/2 e 2876/3;
Veduta la deliberazione n. 36 in data 6 aprile 1934-XII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(6321)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1934.

Riconoscimento del Fascio di Lentate sul Seveso (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 20 dicembre 1933-XII con la quale il segretario del Fascio di Lentate sul Seveso (Milano) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Lentate sul Seveso (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 14. — GUALTIERI.

(6312)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1934.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale cattolica « S. Leonardo » di Villadose.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto l'articolo unico, n. 11, della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che modifica l'art. 22 della legge sopracitata;
Veduta la lettera 31 marzo 1934, n. 6495, di S. E. il prefetto di Rovigo;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale « S. Leonardo » di Villadose (Rovigo) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione del signor dott. Giovanni Merlo, liquidatore della Cassa rurale cattolica « S. Leonardo » di Villadose è nominato liquidatore della Cassa medesima il cav. prof. Gino Fellini, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6315)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1934.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 26 marzo 1934, n. 135, di S. E. il prefetto di Cosenza;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) è sciolto ed il sig. dott. Raffaele Barberio di Salvatore è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6313)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1934.
Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerata l'opportunità di provvedere alla riorganizzazione della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone in provincia di Campobasso;
Veduta la lettera 30 gennaio 1934, n. 36414, di S. E. il prefetto di Campobasso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso) è sciolto ed il sig. Matteo Loreto è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6314)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2832-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gabrieucic Guido fu Francesco, nato a Trieste il 13 novembre 1882 e residente a Trieste, via E. Toti, n. 3, è restituito nella forma italiana di « Gabrielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1318)

N. 11419-2846-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sillich Luigi di Giuseppe, nato a Trieste il 17 gennaio 1895 e residente a Trieste, via Industria, 12, è restituito nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Venika di Giovanni, nata l'8 novembre 1894, moglie;
2. Maria di Luigi, nata il 5 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1332)

N. 11419-2850-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silich Natale di Giacomo, nato a Trieste il 24 dicembre 1889 e residente a Trieste, via dei Lavoratori, 24, è restituito nella forma italiana di « Sili ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Calderaris di Pietro, nata il 28 luglio 1893, moglie;
2. Carmela di Natale, nata il 22 ottobre 1910, figlia;
3. Egidio di Natale, nato il 21 giugno 1921, figlio;
4. Attilio di Natale, nato il 1° giugno 1922, figlio.
5. Luciano di Natale, nato il 28 dicembre 1926, figlio;
6. Alice di Natale, nato il 4 aprile 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1336)

N. 11419-2851-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silic Angelo di Francesco, nato a Trieste il 23 gennaio 1883 e residente a Trieste, via S. Marco, 21, è restituito nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Margherita Koriau di Pietro, nata il 2 marzo 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1337)

N. 11419-2856-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sillich Antonio fu Antonio, nato a Pola il 27 luglio 1875 e residente a Trieste, via Mazzini, 15, è restituito nella forma italiana di « Silli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1342)

N. 11419-2857-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Sillich Virgilio fu Giovanni, nato a Trieste l'8 maggio 1867 e residente a Trieste, via Ascoli, 4, è restituito nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Gordini di Luciano, nata il 20 luglio 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(1343)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione della strada interpoderale « Rio Sesta Godano » in provincia di La Spezia.

Con decreto Ministeriale 17 aprile 1934, n. 1199, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio per la costruzione della strada interpoderale « Rio Sesta Godano » in provincia di La Spezia, deliberato dai consorziati nell'adunanza del 13 agosto 1933.

(6325)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 95.

Media dei cambi e delle rendite
del 27 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.63
Inghilterra (Sterlina)	59.85
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	379 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.787
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.63
Cecoslovacchia (Corona)	49.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.73
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.635
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.07
Olanda (Fiorino)	8.07
Polonia (Zloty)	223 —
Romania (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163 —
Svezia (Corona)	3.14
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.10
Id. 3,50 % (1902)	80.80
Id. 3 % lordo	60.20
Prestito Redimibile 3,50 %	81.35
Buoni novennali Scadenza 1934 maggio	100.025
Buoni novennali Scadenza 1934 novembre	100.725
Id. id. id. 1940	105.325
Id. id. id. 1941	105.325
Id. id. id. 1943	99.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90.65

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.